



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2012, proposto da:

Cosmi S.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Iniziative Industriali S.r.l. a S.u., Sudelettra S.r.l. e Proeco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermenegildo Andrini e Antonella Maestri, con domicilio eletto presso quest'ultima in Parma, borgo Ronchini 9;

contro

Padana Energia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zoppolato, Angela Canta e Elena Pontiroli, con domicilio eletto presso quest'ultima in Parma, via Mistrali 4;

nei confronti di

Demont S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento di esclusione dalla gara (CIG 3959759080) per "EPC /engineering procurement construction) per l'adeguamento impiantistico della centrale di trattamento gas di San Potito e posa rete di raccolta "Acon/sb prot. 131-fo del 19 novembre 2012 comunicato via fax in pari data;

2) della lettera di comunicazione di proroga dei termini di consegna dell'offerta di gara prot. acon/sb 118/fo del 23 ottobre 2012;

3) del bando di gara (CIG 3959759080) per "EPC (engineering procurement construction) avviso di gara pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2011/s 103-169357 del 28 maggio 2011, avente ad oggetto opere di adeguamento impiantistico della centrale di trattamento gas di S. Potito e posa rete raccolta, quale atto presupposto e di ogni altro atto preliminare o presupposto anche non noto;

4) della lettera di invito del 29 giugno 2012 n. 6409000013;

5) del verbale di gara della seduta del 14 novembre 2012 e/o del provvedimento di aggiudicazione e/o del contratto se ed in quanto stipulato;

nonché per la condanna alla reintegrazione in forma specifica mediante l'aggiudicazione della commessa oggetto della gara e/o in subordine per il risarcimento del danno per equivalente monetario per mancata aggiudicazione pari alla percentuale del 30 % dell'importo del contratto e/o perdita di chance pari al 30 % dell'importo del contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Padana Energia Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Visto il dispositivo n. 373/2013;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013, il difensore di Padana Energia S.p.a. come specificato nel verbale;
Nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è stata invitata alla gara indetta, con bando pubblicato in GUCE il 28 maggio 2011, da Padana Energia S.p.a. per l'adeguamento impiantistico della centrale di trattamento gas di S. Potito e posa rete raccolta.

In qualità di capogruppo mandataria dell'ATI con Iniziative Industriali S.r.l. a S.u., Sudelettra S.r.l. e Proeco S.r.l., ha inviato la propria offerta di gara in data 9 novembre 2012.

Nel corso della prima seduta della Commissione Giudicatrice, in data 14 novembre 2011, è stata esclusa dalla procedura per tardività dell'invio del plico, recapitato alla stazione appaltante alle ore 14,20 dell'ultimo giorno utile, ossia 2 ore e 20 minuti dopo la scadenza del termine, fissato dalla *lex specialis* per le ore 12,00 del 9 novembre 2011.

Assumendo essere stato il ritardo determinato da incertezze in ordine all'indirizzo di destinazione, asseritamente contenute nella lettera di proroga del termine di presentazione delle offerte, e ritenendo, dunque, illegittima l'esclusione la ricorrente l'ha impugnata chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari *inaudita altera parte*.

Con decreto presidenziale n. 246/2012 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Si è costituita in giudizio la stazione appaltante difendendo il proprio operato e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 8 in data 10 gennaio 2013 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare in considerazione della correttezza della condotta della stazione appaltante e della mancanza, nel testo della lettera di proroga dei termini di presentazione delle offerte, dei dedotti elementi di incertezza o confusione in ordine al luogo di recapito dei plichi e al relativo codice di avviamento postale osservando, peraltro, come detto codice fosse stato correttamente indicato dalla ricorrente.

In vista della discussione la difesa dell'amministrazione ha depositato documentazione da cui risulta che la ricorrente, avendo esigenza di svincolare la fideiussione bancaria, in data 10 ottobre 2013 ha ritirato, presso la sede di Padana Energia S.p.a., l'intero plico contenente l'offerta, risultante ancora integro e sigillato.

Nella memoria conclusiva l'amministrazione ha, dunque, evidenziato l'intervenuta acquiescenza della ricorrente all'atto impugnato nonché l'improcedibilità del ricorso, rappresentando che, nelle more, è intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.

La ricorrente non ha svolto ulteriori difese.

All'udienza pubblica del 4 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Invero, l'intervenuto ritiro del plico contenente la propria offerta, ancora integro e sigillato, preclude di fatto alla ricorrente di beneficiare di una eventuale pronuncia favorevole, atteso che la sua riammissione in gara potrebbe

soltanto preludere ad una nuova esclusione per mancanza di offerta.

Per completezza va detto che, come già rilevato in sede cautelare, il ricorso è anche infondato atteso che in una gara d'appalto, alla presentazione dell'offerta oltre il termine tassativamente stabilito dalla disciplina di gara, consegue necessariamente l'esclusione atteso che l'errore in cui è incorso il corriere privato, utilizzato nella specie, non può costituire giustificazione di eventuali ritardi, tanto più laddove la disciplina di gara non presenti incertezze, come testimoniato dal fatto che la ricorrente ha correttamente indicato il codice di avviamento postale che il corriere, invece, ha modificato.

Le spese del giudizio possono tuttavia compensarsi attesa l'esiguità dell'attività difensiva resasi necessaria e concretamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)